

Ai gentili clienti
Loro sedi

Emergenza COVID-19: definita l'indennità di 600 euro per i professionisti iscritti a Casse private

Requisiti di accesso

I professionisti delle Casse private hanno accesso all'indennità di 600,00 euro **nel rispetto delle condizioni:**

- ➔ di **natura reddituale**, con **distinzione in due fasce**;
- ➔ di **tipo contributivo**, perché il richiedente deve aver adempiuto agli obblighi contributivi sul 2019.

Requisiti di natura reddituale

Rispetto ai limiti reddituali, **l'indennità è riconosciuta ai professionisti che abbiano percepito nel 2018:**

- ➔ un reddito **complessivo non superiore a 35.000 euro**, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza sanitaria;
- ➔ un **reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro** e che abbiano **cessato, ridotto o sospeso la loro attività** sempre a causa dell'emergenza sanitaria.

Osserva

Per **cessazione dell'attività**, s'intende la **chiusura della partita IVA**, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, mentre per **riduzione o sospensione dell'attività lavorativa** s'intende una **comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020**, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

Conseguentemente, fermo restando **la regolarità contributiva per il 2019**, si avrà che:

- ➔ i professionisti **titolari nel 2018 di un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro**, potranno accedere alla misura agevolativa in argomento **senza dover ulteriormente dimostrare di aver subito**, nel primo trimestre 2020, **una riduzione di almeno il 33%** rispetto al primo trimestre 2019;
- ➔ i professionisti titolari nel 2018 **di un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro** potranno accedere alla misura agevolativa in argomento, **purché dimostrino di aver subito**, nel primo trimestre 2020, **una riduzione di almeno il 33% rispetto al primo trimestre 2019**.

Osserva

Ai fini del computo delle predette soglie **sono inclusi i canoni di locazione assoggettati a cedolare secca** (artt. 3 del DLgs. 23/2011 e 4 del DL 50/2017).

L'indennità a carico del Fondo di ultima istanza non è cumulabile con altre erogazioni a sostegno del reddito quali:

- ➔ il **trattamento di integrazione salariale ordinario** (CIGO) o l'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" (art. 19 del DL 18/2020);
- ➔ il **trattamento di integrazione salariale straordinario** (CIGS) (art. 20 del DL 18/2020);
- ➔ l'assegno ordinario in **sostituzione di assegno di solidarietà** in corso (art. 21 del DL 18/2020);
- ➔ il **trattamento per CIG in deroga** (art. 22 del DL 18/2020);
- ➔ le **indennità di 600 euro** per autonomi, parasubordinati e subordinati iscritti all'INPS e per collaboratori sportivi (artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del DL 18/2020);
- ➔ il **reddito di cittadinanza**.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande per l'indennità **dovranno essere presentate**, dal 1° aprile 2020, ad **un solo ente previdenziale** cui si è iscritti e per una sola forma di previdenza obbligatoria, utilizzando lo schema che sarà predisposto da ciascuna Cassa.

Osserva

Il professionista dovrà certificare, sotto la propria responsabilità:

- ➔ di **essere lavoratore autonomo/libero professionista**, non titolare di pensione;
- ➔ di **non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito**, né del reddito di cittadinanza;
- ➔ di **non aver presentato** per il medesimo fine **istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria**;
- ➔ di aver percepito **nel 2018 un reddito non superiore ai limiti sopra indicati**;
- ➔ di **aver chiuso la partita IVA o di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito**, ovvero, **per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di aver subito limitazioni dell'attività** a causa dei provvedimenti restrittivi adottati per l'emergenza sanitaria.

All'istanza **deve essere allegata**:

- ➔ **copia fotostatica del documento d'identità**;
- ➔ **copia fotostatica del codice fiscale**;
- ➔ **le coordinate bancarie o postali.**

Osserva

Al fine di consentire la tempestiva erogazione delle somme, **sono considerate inammissibili** le istanze prive di alcuni dei requisiti sopra indicati, oppure **presentate dopo il 30 aprile 2020.**

Le Casse provvederanno **all'erogazione delle somme nell'ordine cronologico** di presentazione delle domande, previa verifica dei requisiti, e **trasmetteranno l'elenco dei soggetti beneficiari ad Agenzia delle Entrate ed INPS** per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli sulla spettanza dell'indennità, nonché ai **Ministeri vigilanti per il monitoraggio del limite di spesa.**

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di vostro interesse.

Cordiali Saluti